

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	402	Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51). (327) . . .	403
Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):		Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52). (328)	403
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato per il prelevamento di lire 290.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (770)	402	PRESIDENTE	403
PRESIDENTE	402, 403	Disegno di legge (Discussione):	
FERRERI PIETRO, <i>Relatore</i>	402	Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, Settore ufficio cereali, farine e pasta (U. CE. FA. P.). (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (496)	403
CAVALLARI VINCENZO	402, 403	PRESIDENTE	403, 404
Disegni di legge (Rimessione all'Assemblea):		VICENTINI, <i>Relatore</i>	403, 404
Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato per i generi alimentari. (154).	403	ROSINI	404
Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto. (155)	403	Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48. (326)	403	VICENTINI ed altri: Proroga dei termini fissati dagli articoli 7 e 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (783) . . .	405
		PRESIDENTE	405
		VICENTINI	405

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea</i>):	
PIERACCINI ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili. (33)	405
PRESIDENTE	405, 406, 407, 408 409, 410, 411, 413, 414
VANONI, <i>Ministro del bilancio</i>	405, 406, 408 409, 410, 413, 414
CAVALLARI VINCENZO	406, 407, 408, 409 410, 413, 414
BIASUTTI	406, 407
DUGONI	407, 409, 410 411, 413
SERVAGGI	407, 410
INFANTINO	407
DE MARTINO FRANCESCO	408, 409
CARCATERRA	409
ALICATA	410, 411
ROSINI	411
ANGIOY	411
FERRERI PIETRO	411
GUGLIELMINETTI	412
Votazione nominale:	
PRESIDENTE	412, 413
TURNATURI, <i>Segretario</i>	413

La seduta comincia alle 9,30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame della proposta di legge n. 33 i deputati Alpino, Avanzini, Assennato, Caiati, Chiaromello, Ghislandi, Malagodi, Pella, Pieraccini e Schiratti sono sostituiti rispettivamente dai deputati Marzotto, Conci, Schirò, Fumagalli, Sartor, Di Nardo, Di Giacomo, Romanato, Minasi e Cibotto.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato per il prelevamento di lire 290.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 no-

vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato per il prelevamento di lire 290.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54.

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Ferreri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Il decreto del Presidente della Repubblica, che viene sottoposto alla convalida del Parlamento, e che è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, dispone tre prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel capitolo 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

I primi due prelevamenti sono rispettivamente di 75 milioni e 200 milioni e sono stati fatti per costituire copertura al decreto-legge 2 febbraio 1948, n. 23, dato che alcune sopravvenienze nella esecuzione di questa legge manifestavano di non avere la relativa copertura. Il primo prelevamento riguarda il rimborso al Governo federale austriaco delle somme anticipate sul trattamento di pensione dovuto dal Governo italiano ai riopanti residenti in Austria, reintegrati nella cittadinanza italiana; il secondo prelevamento riguarda il rimborso al Governo federale austriaco delle somme corrisposte a titolo di pensione agli alto atesini, già pensionati italiani, che optarono a suo tempo per la cittadinanza germanica e reintegrati successivamente nella cittadinanza italiana.

A meno di non fermare l'esecuzione del decreto legge in parola, il Governo non poteva non operare questi prelevamenti.

Il terzo prelevamento, di 15 milioni di lire, riguarda le spese per lo svolgimento del VI Congresso internazionale di microbiologia presso l'Università degli studi di Roma.

Ricorrendo le condizioni di legge, propongo che la Commissione approvi questo disegno di legge, che consta di un unico articolo.

CAVALLARI VINCENZO. Se non mi sbaglio, questo disegno di legge è analogo ad altri per i quali la Commissione ha richiesto la rimessione all'Assemblea. Quindi mi pare che, per motivi di analogia, si dovrebbe rinviare l'esame anche di questo provvedimento all'Assemblea, allo scopo di seguire univocità di metodo e per renderne più completa la discussione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

PRESIDENTE. Gli altri provvedimenti simili sono stati rimessi all'Assemblea. Però l'oggetto non è lo stesso.

CAVALLARI VINCENZO. Ma è tuttora analogo.

PRESIDENTE. La materia è diversa. Ad ogni modo la Commissione ha piena libertà di avvalersi delle facoltà ad essa concesse dal regolamento per la remissione di un disegno di legge all'Assemblea.

CAVALLARI VINCENZO. Presento la richiesta formale, col numero di firme prescritto dal regolamento.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta formale che mi perviene. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea; esso, pertanto, sarà esaminato dalla nostra Commissione in sede referente in una delle prossime sedute.

Rimessione all'Assemblea dei disegni di legge:

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari. (154). — Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto. (155). Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48. (326). — Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51). (327). — Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52). (328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari: Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto; e la discussione dei disegni di legge; Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48; Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese; Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni

di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli, destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese.

Per questi cinque disegni di legge n.º è pervenuta dall'onorevole Rosini la richiesta, sottoscritta altresì dal prescritto numero di deputati, per la rimessione dei medesimi all'Assemblea.

Prendo atto di questa formale richiesta. I cinque disegni di legge sono quindi rimessi all'Assemblea; seguirà il relativo esame in sede referente da parte della nostra Commissione in una delle prossime sedute.

Discussione del disegno di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato — Settore ufficio cereali, farine e pasta (U.CE.FA.P.). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato — Settore ufficio cereali, farine e pasta (U. CE. FA. P.). Questo disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Come ha rilevato il Presidente, questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato; esso ha il parere favorevole della IX Commissione (Agricoltura) della Camera.

Io non ho nulla da aggiungere alla enunciazione già fatta in una precedente seduta della Commissione, quando sono stati discussi due dei cinque disegni di legge che sono stati testè rimessi all'Assemblea. Quindi propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge in esame, così come è stato trasmesso dal Senato e come ci viene presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (U.CE.FA.P.) in liquidazione è autorizzato a procedere alla liquidazione ed al pagamento dei seguenti oneri determinati dalle contingenze del periodo bellico:

maggiori spese della campagna cerealicola 1944-45, in raffronto alle tariffe nazionali,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

per i trasporti dei cereali e derivati eseguiti nell'ambito della disciplina di approvvigionamento cui era preposto il predetto Ufficio; differenze di prezzo sui quantitativi di grano tenero, cereali minori e farine giacenti presso molini e pastifici alla mezzanotte del 31 marzo 1944, impiegati successivamente a tale data nella miscela per panificazione ed esitati ai minori prezzi stabiliti dal 1° aprile 1944 per la farina per panificazione;

differenze di prezzo sui quantitativi di riso e derivati impiegati nella campagna 1944-1945 per la panificazione ed esitati ai minori prezzi della farina per panificazione.

(È approvato).

ART. 2.

Al pagamento degli oneri di cui al precedente articolo, l'U.CE.FA.P. provvede con le eccedenze attive del proprio bilancio, dopo aver provveduto alla liquidazione del personale, fino alla concorrenza dell'avanzo finale di gestione.

Il pagamento delle differenze di prezzo e delle maggiori spese di trasporto di cui al precedente articolo 1 è subordinato al versamento all'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste di quanto risultante a debito del percepiente per differenze di prezzo, quote, contributi o per altro titolo. L'U.CE.FA.P. è a tal fine autorizzato a trattenere sulle somme da erogare ai sensi dell'articolo 1 quanto dovuto dal percepiente stesso per i titoli innanzi specificati.

(È approvato).

ART. 3.

Il Commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. provvederà alla liquidazione delle partite passive ed attive come sopra indicate in conformità del parere di apposito Comitato nominato dall'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro e composta da cinque membri comprendenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, due del Ministero del tesoro, uno dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed uno dell'U.CE.FA.P.

A detto Comitato sono altresì demandate le funzioni di vigilanza e di controllo sulle operazioni di liquidazione delle pendenze oggetto del presente provvedimento.

L'esame della documentazione prodotta dagli aventi diritto in forma dubbia od incompleta è demandato alla Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

ROSINI. Propongo un emendamento al primo comma. Più precisamente alle parole: « ... composta da cinque membri, comprendenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, due del Ministero del tesoro, uno dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e uno dell'U. CE. FA. P. », propongo di sostituire le altre: « ... composta da cinque membri, comprendenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro, uno dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e due delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

Questo emendamento ha riguardo al particolare interesse che i dipendenti di questi enti in liquidazione hanno perchè i pagamenti e le liquidazioni avvengano in maniera tale da salvaguardare anche i loro diritti privilegiati.

PRESIDENTE. Naturalmente, se venisse approvato questo emendamento, il disegno di legge dovrebbe tornare al Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Io sono contrario all'emendamento proposto, per non ritardare la sistemazione della materia.

ROSINI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Porrò ora successivamente in votazione gli altri articoli sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 4.

Sono convalidati, salvo opposizione del Comitato di cui all'articolo precedente, da proporsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i pagamenti effettuati dall'U.CE.FA.P. per i titoli di cui al precedente articolo 1 ed entro i limiti del dovuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Dalle quote risultanti dovute a norma dell'articolo 1 è detratto l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno già percepito da qualsiasi ente od amministrazione.

(È approvato).

ART. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano per le merci che risultino vendute

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

a prezzi superiori a quelli ufficialmente stabiliti o che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.

I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 7.

Sui reintegri oggetto della presente legge non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.

(È approvato).

ART. 8.

Per il recupero dei crediti di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge si applicano le norme previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, sulla prenotazione a debito delle tasse di bollo sugli atti relativi alle cause innanzi all'Autorità giudiziaria e quelle sulla facoltà di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato sono estese a favore dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste in liquidazione, per i giudizi sia attivi che passivi, inerenti alla realizzazione dei crediti dell'Ufficio medesimo.

(È approvato).

ART. 9.

Il Commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. per i pagamenti dei reintegri di cui alla presente legge assume a tutti gli effetti la qualifica di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 60 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

(È approvato).

ART. 10.

L'avanzo finale della liquidazione dello U.CE.FA.P. dopo la regolazione delle pendenze di cui al presente provvedimento, nonché di eventuali altre pendenze comunque connesse alla soppressione dell'Ufficio stesso, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1945, è devoluto al Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una delle prossime sedute.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vicentini ed altri: Proroga dei termini fissati dagli articoli 7 e 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vicentini, Longoni e Bima: Proroga dei termini fissati dagli articoli 7 e 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Faccio però presente al proponente onorevole Vicentini che questa proposta di legge è ormai superata, perchè il termine di presentazione delle denunce, cui si riferisce l'articolo 7 di cui sopra, è scaduto.

VICENTINI. Io avevo presentato la proposta di legge tempestivamente, cioè l'8 aprile. Ad ogni modo non insisto per la discussione.

PRESIDENTE. Resta stabilito che l'esame di questa proposta di legge è rinviato.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili. (33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini, Barbieri, Chiaramello, Ghislandi, Luzzatto, Faralli, Montelatici e Saccenti: Concessione di una pensione ai ciechi civili.

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

VANONI, *Ministro del bilancio*. A nome del Governo presento una serie di emendamenti sostitutivi degli articoli della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio aveva già preannunciato il contenuto di questi articoli sostitutivi. Credo quindi che possiamo continuare la discussione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

CAVALLARI VINCENZO. Dopo aver compiuto la discussione generale, siamo giunti all'esame dei singoli articoli. Il Governo certamente, come ogni deputato, ha diritto di presentare gli emendamenti che crede opportuni. Si tratta quindi di accordarci sulle modalità per condurre l'esame degli articoli. Io penso che il sistema migliore sia quello ordinario: iniziare dall'articolo 1 del testo della proposta di legge, esaminando insieme ad esso l'articolo sostitutivo del Governo, e così via di seguito.

Prego quindi di porre in discussione l'articolo 1 della proposta di legge Pieraccini; a fianco di questo articolo la Commissione esaminerà l'articolo sostitutivo del Governo.

BIASUTTI. A me sembra che gli emendamenti proposti dal Governo debbano essere conosciuti nella loro interezza, perché i commissari ne possano fare una determinata valutazione in relazione alla proposta di legge dell'onorevole Pieraccini, la quale contiene delle affermazioni di principio che hanno conseguenze relative non soltanto a questa proposta di legge, bensì anche a rivendicazioni che possono essere avanzate da altre categorie. Perciò faccio formale proposta che venga portato a conoscenza dei commissari il testo degli emendamenti proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta dell'onorevole Biasutti sia di distribuire gli articoli sostitutivi formulati dal Governo e rinviarne ad altra seduta l'esame.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Ho fatto predisporre varie copie della serie di emendamenti, che posso far distribuire subito ai commissari. La discussione potrebbe perciò continuare.

BIASUTTI. Non insisto allora nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Dobbiamo stabilire l'ordine dei nostri lavori. Abbiamo il testo fondamentale, che è quello della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri. Su tale proposta si innesta una serie di emendamenti sostitutivi presentati dal Governo, a cominciare dall'articolo 1. Ci sono anche delle proposte formulate dal comitato ristretto nominato dalla Commissione, sebbene questi costituiscano solo dei suggerimenti, e non degli emendamenti veri e propri.

La discussione deve quindi svolgersi sul testo originale della proposta di legge e sugli emendamenti sostitutivi del Governo.

L'articolo 1 della proposta di legge è il seguente:

« In applicazione dell'articolo 38 della Costituzione, è istituita una pensione di lire 180 mila annue, a favore di tutti i cittadini, d'ambo i sessi, affetti da cecità congenita o contratta. Sono esclusi i ciechi per causa di guerra o di lavoro, in godimento delle forme di assistenza per essi previste dalla legge ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

(Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Vigilanza - Agevolazioni fiscali).

« È istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili, con il compito di provvedere alla tutela, all'assistenza morale ed economica, alla rieducazione ed alla qualificazione professionale dei ciechi civili; e di coordinare e sviluppare le attività analoghe svolte, nello stesso settore, da istituzioni ed enti pubblici e privati già esistenti.

L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e del tesoro, i quali la esercitano nei limiti e con le modalità da stabilirsi con le norme previste dall'articolo 5.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle amministrazioni dello Stato ».

CAVALLARI VINCENZO. Devo constatare che non c'è corrispondenza tra gli articoli della proposta di legge e gli emendamenti del Governo. Questi ultimi rappresentano sostanzialmente un altro provvedimento, che non ha niente a che fare con quello originale.

In via pregiudiziale, debbo poi osservare che l'articolo 1, proposto come emendamento dal Governo, è nella sua sostanza improponibile. Questo è il mio assunto. Infatti detto articolo 1 afferma nel suo primo comma: « È istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili, con il compito di provvedere alla tutela, all'assistenza morale ed economica, alla rieducazione e alla qualificazione professionale dei ciechi civili ».

Questi concetti sono in flagrante contraddizione con il voto espresso dalla nostra Commissione in un ordine del giorno votato all'unanimità nella precedente seduta del 19 maggio 1954. In questo ordine del giorno si stabiliva di concedere ai ciechi civili un assegno mensile, salva la sua definizione giuridica, che veniva demandata all'esame

del comitato ristretto. Infatti l'articolo 1, scaturito dall'elaborazione di questo comitato, afferma: « È stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini di ambo i sessi... ».

Io concordo perfettamente con quello che ha detto l'onorevole Presidente, che cioè la Commissione può modificare le formulazioni del comitato ristretto. Però la Commissione non può andare contro la sua deliberazione formale espressa nell'ordine del giorno; cioè non può respingere l'affermazione che un assegno deve essere dato ai cittadini ciechi civili.

Ora, se noi guardiamo l'articolo 1 sostitutivo presentato dal Governo, troviamo che esso contiene tutto, all'infuori dell'assegno. Infatti in esso si parla di tutela morale ed economica, educazione o rieducazione, ecc.; tutte cose che possono benissimo essere accolte nel nuovo testo della proposta di legge; ma non si parla invece di quell'assegno, che ormai non è più in discussione, essendo stato accolto come principio nell'ordine del giorno della Commissione finanze e tesoro.

Quindi mi permetto di far presente che non possiamo prendere in considerazione l'articolo 1 governativo, fino a che in esso non sia stato per lo meno incluso il concetto dell'assegno vitalizio per i ciechi civili, già affermato formalmente attraverso il regolare voto espresso dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dobbiamo prima esaminare questa eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'onorevole Cavallari Vincenzo nei riguardi dell'articolo 1 sostitutivo del Governo.

DUGONI. Secondo me, più che di una questione di inammissibilità, si tratta di una questione di improponibilità, nel senso che non sarebbe l'articolo 1 la sede adatta per inserire l'emendamento proposto dal Governo. Discutendo l'articolo 1, il quale riguarda l'applicazione dell'articolo 38 della Costituzione, dobbiamo innanzi tutto tener presente l'ordine del giorno succitato, votato dalla Commissione. Non possiamo uscire da questa strettoia. Prima di parlare di Opera nazionale per i ciechi, per la quale possiamo anche essere d'accordo, non possiamo sfuggire alla discussione fondamentale sul valore e sul significato dell'ordine del giorno che abbiamo votato e sul rapporto in cui esso sta col testo della proposta di legge parlamentare e con il nuovo preparato dal Comitato.

Questi sono i termini della discussione e della impostazione data dall'onorevole Cavallari in un modo leggermente diverso dal

mio, ma nella sostanza identico. Vogliamo cioè conoscere quale valore i colleghi della maggioranza riconoscono a quell'ordine del giorno. Questo è il senso della improponibilità.

SELVAGGI. Mi sembra che le idee non siano abbastanza chiare. Praticamente l'articolo 1, che ci viene proposto dal Governo come emendamento sostitutivo, può essere integrativo di una parte dell'articolo 1 della proposta di legge. Qui si tratta di applicare l'articolo 38 della Costituzione, il quale prevede che si dia un aiuto ai cittadini inabili e minorati, tra i quali sono i ciechi civili. Ora questo emendamento prevede proprio un aiuto ai ciechi, perchè parla di assistenza morale ed economica. I due articoli, quello della proposta di legge parlamentare e quello sostitutivo del Governo, possono essere abbinati. Il problema è di scegliere tra il principio della Costituzione di un'Opera nazionale e quello di un assegno, come prevede il vecchio articolo 1.

CAVALLARI VINCENZO. Vi può essere anche la coesistenza.

SELVAGGI. Quindi, integrando un testo con l'altro, mi pare che si possa trovare una soluzione.

DUGONI. Io affermo comunque la priorità del testo della proposta di legge e del testo della Commissione, dando a questa priorità un preciso significato, quello cioè di applicare il voto contenuto nell'ordine del giorno approvato dalla Commissione. Poi, potremo discutere dell'istituzione dell'Opera nazionale.

INFANTINO. Abbiamo due proposte di legge con titoli diversi. Una parla di « Assegno di pensione », l'altra di « Opera nazionale dei ciechi ». Un assorbimento dell'una da parte dell'altra credo che sia possibile. Poichè l'istituzione di un ente si fa con legge *ad hoc*, penso che, se il Ministro accettasse che nel testo dell'emanando statuto o regolamento dell'Opera venissero inseriti alcuni principi che rispondessero pienamente o in parte a quelli formulati dal Comitato ristretto, si potrebbe addirittura mettere in votazione la scelta della discussione su uno dei diversi progetti, cioè o sulla proposta della Commissione o sulla proposta Pieraccini o sugli emendamenti governativi.

Se venissero stabiliti il minimo della misura dell'assegno, le cause di esclusione, ecc., senza lasciare al consiglio dell'Opera la facoltà di regolarsi a seconda delle disponibilità di fondi, la proposta di legge d'iniziativa di Pieraccini ed altri potrebbe essere completata secondo la proposta governativa.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

Quindi vorrei proporre formalmente di mettere in votazione se debba discutersi la proposta Pieraccini o il progetto governativo, sempre però premesso l'impegno del Governo di inserire nel suo progetto determinati principi.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno sentito, l'onorevole Cavallari Vincenzo ha sollevato una questione preliminare, a cui si è associato l'onorevole Dugoni. Cioè: è proponibile o meno l'articolo 1 sostitutivo proposto dal Governo?

CAVALLARI VINCENZO. Naturalmente è proprio in sostituzione del primo articolo che non è proponibile, altrimenti non si porrebbe nemmeno la questione.

PRESIDENTE. Perfettamente. Si rileva che l'emendamento del Governo all'articolo 1 sarebbe in contrasto — adopero l'espressione generica — con l'ordine del giorno approvato dalla Commissione.

Io potrei anche sbagliare, ma l'ordine del giorno votato dalla Commissione riguardava la proposta Pieraccini in atto, che parlava di una pensione. Poi, eliminata l'idea di una pensione, per ostacoli di carattere giuridico, si è parlato di assegno, salvo a qualificare questo assegno. L'articolo sostitutivo presentato dal Governo non esclude l'assegno se non dal punto di vista formale. Dal punto di vista sostanziale, l'articolo che si propone è più complesso, più comprensivo, più lato, perchè ha riguardo alla assistenza economica, ma anche all'avviamento al lavoro, cioè alla riqualificazione, per dar modo anche ai ciechi di avere un certo guadagno, piccolo, medio o grande. Riguarda insomma tutta l'assistenza.

Di fronte a questa situazione, si può dire che v'è una preclusione, una inammissibilità, una improponibilità? Secondo me tutto questo non vi sarebbe.

Quindi si potrebbe — se la Commissione lo deciderà — attenersi all'uno o all'altro testo. Questa però sarà questione di merito, mentre al merito ancora non siamo giunti, perchè siamo in sede di questione incidentale.

CAVALLARI VINCENZO. Desidero fare un chiarimento in funzione delle considerazioni che il Presidente ha svolto. Se è vero, come mi pare di aver capito, che di inammissibilità o di contrasto non si può parlare, in quanto la formulazione ampia e generica — dico io — dell'articolo 1 proposto dal Governo potrebbe anche comprendere quell'assegno che è stato votato dalla Commissione finanze e tesoro, domando all'onorevole rappresentante del Governo: L'articolo 1 sostitutivo,

nel punto in cui afferma essere compito dell'Opera anche quello della tutela economica, comporta un dovere per lo Stato di corrispondere ai ciechi civili un assegno a vita?

Se il Governo risponderà affermativamente, allora si potrà anche entrare nella discussione dell'articolo 1 aggiuntivo; se il Governo affermerà invece che un dovere non esiste, rimarrà la preclusione da me sollevata.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Che cosa intende per « dovere »?

CAVALLARI VINCENZO. Obbligo giuridico.

VANONI, *Ministro del bilancio*. In questo senso, rispondo di no. Perché, come è detto nel testo proposto, si tratta di assistenza morale ed economica, il che corrisponde alla esatta interpretazione dell'articolo 38 della Costituzione, che non parla di diritto a pensione, ma di un obbligo dello Stato di assistenza. Sono due cose completamente diverse. L'Opera, così come è concepita, ha lo scopo di realizzare la più completa assistenza; ma non si determina nessun diritto soggettivo da parte dei singoli.

DE MARTINO FRANCESCO. Dopo i chiarimenti dati, in maniera molto leale, dal Ministro, la questione non è più nei termini in cui l'aveva posta il Presidente. Perché, pur affermando l'assistenza economica, il Governo non introduce il diritto del cieco ad un assegno, ma semplicemente afferma il dovere generico dello Stato di provvedere all'assistenza.

Questo è in evidentissimo contrasto con l'ordine del giorno della Commissione, la quale accettò il principio che i ciechi avessero diritto ad un assegno, salvo stabilire la sua definizione giuridica. Non si limitò ad affermare un obbligo generico dello Stato all'assistenza.

Il contrasto è evidente. Nessuno può dubitare che la Commissione accettò il principio del diritto dei ciechi a ricevere un assegno, mentre il Governo nega la possibilità di riconoscere questo diritto e parla di una assistenza generica. Quindi la questione va di nuovo riportata nei termini in cui l'avevano posta gli onorevoli Cavallari e Dugoni.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Non ero presente quando è stato discusso e votato questo ordine del giorno, quindi sono un interprete che manca di uno degli elementi fondamentali. Ma ho il testo dell'ordine del giorno. Ora un punto è chiaro in questo ordine del giorno: che il titolo giuridico restava da definire: diritto o assistenza.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

DUGONI. Ma era chiaramente spiegato che si trattava di un diritto azionabile, salvo definire il titolo giuridico dell'azione.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Qui non risulta che si intendesse riferirsi a un diritto azionabile, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di fare la riserva della definizione del titolo giuridico. Il titolo giuridico sarebbe stato già definito, se si fosse trattato di un diritto azionabile.

DE MARTINO FRANCESCO. C'era la questione anche della continuità o perpetuità dell'assegno in relazione alla situazione economica.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Credo che sia opportuno che questo punto venga chiarito, perchè è il vero punto di dissenso tra l'impostazione del Governo e l'impostazione di una parte o di tutta la Commissione. Se cioè noi siamo in grado, nelle nostre attuali condizioni economiche, di riconoscere a una categoria, che è una delle categorie per le quali è stato scritto l'articolo 38 della Costituzione, un diritto azionabile: o se invece, nelle attuali condizioni economiche e giuridiche, sia un notevole progresso, tale da tranquillizzare la nostra coscienza in questo momento, il creare un organismo che realizzi una assistenza la più completa possibile della categoria più infelice tra gli infortunati.

Prego la Commissione di essere molto chiara su questo punto, perchè il Governo, per mia bocca nell'ultima riunione, ha chiarito i termini della responsabilità grave che esso sentirebbe sopra di sé, se si dovesse adottare il principio di un diritto azionabile a favore di una categoria. Non sarebbe possibile limitare questo diritto a questa sola categoria, ma lo si dovrebbe estendere ad altre; e non sarebbe possibile, allora, fare quella politica produttivistica che vogliamo fare a parole, ma che non realizziamo quando, presentandosi dei casi duri della vita, non sappiamo scegliere tra l'uno e l'altro modo di spendere il denaro.

La proposta del Governo, dal punto di vista quantitativo, è sufficiente per l'assistenza a questa categoria, o deve riconoscersi ad essa un diritto azionabile? Su questo punto il Parlamento deve decidere in termini inequivocabili. Vedrà il Presidente come si possa rimettere in termini di decisione tale questione essenziale che ci divide.

PRESIDENTE. La mia opinione personale è questa: noi, in presenza della proposta di legge Pieraccini, abbiamo parlato prima di pensione, poi di assegno. Ma ne abbiamo parlato in senso generico, in quanto non si era presentata alla nostra mente una

altra risoluzione più larga e comprensiva. Noi non abbiamo avuto chiaro, nel votare l'ordine del giorno, che si volesse affermare in modo reciso e preciso un diritto soggettivo, cioè una petenza giuridica azionabile. Anche nel caso di concessioni amministrative la tutela istituzionale esiste; quindi si tratta dell'una o dell'altra forma, ma tutte e due le forme sono comprese nel nostro sistema e nella tutela giuridica e istituzionale in genere.

DUGONI. In che cosa è azionabile l'articolo 1 proposto dal Governo?

PRESIDENTE. Il cieco che si trova nella condizione di avere quell'assistenza stabilita, può rivolgersi all'autorità competente — perchè bisogna rispettare le competenze — e, se l'autorità competente emette un provvedimento negativo, questo è impugnabile.

DUGONI. In materia di assistenza non ho mai sentito affermare un principio di questo genere. Se fosse così, non staremmo qui a battagliare tanto!

PRESIDENTE. Ad ogni modo siamo in contrasto di idee e di concetti. La Commissione deciderà.

CARCATERRA. Prendo la parola per avere un chiarimento. Il problema è posto in questi termini: si eccipisce la preclusione alla proposta di legge governativa.

DE MARTINO FRANCESCO. Non c'è una proposta di legge governativa.

CARCATERRA. Comunque, si vuole impedire al Governo di presentare quegli articoli che sono stati distribuiti questa mattina.

CAVALLARI VINCENZO. La questione non è in questi termini.

CARCATERRA. Sì, almeno per il primo articolo! Del resto, è la sostanza quella che mi interessa. Si vuole impedire al Governo di presentare l'emendamento sostitutivo, perchè la Commissione tre sedute fa approvò un certo ordine del giorno. Ma io domando: in quella occasione la Commissione non prese forse in esame le proposte che faceva il Ministro? In quella seduta la Commissione non aveva conoscenza di quello che costituisce anche oggi l'emendamento in discussione? Non approvò la Commissione quei concetti, nel senso che potevano essere presi in esame?

DUGONI. No. Fu tolta la seduta e non furono presi in considerazione.

CARCATERRA. Ma il ministro presentò questi concetti informativi.

DE MARTINO FRANCESCO. Sui quali, però, non si votò.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Cavallari sulla sua eccezione di improponibilità?

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

CAVALLARI VINCENZO. Insisto. Secondo me la improponibilità esiste, se si considera l'articolo, presentato dal Governo, come sostitutivo dell'articolo 1 della proposta Pieraccini.

PRESIDENTE. Voteremo allora l'eccezione sollevata dall'onorevole Cavallari e cioè la incompatibilità della formulazione del testo governativo rispetto alla formulazione dell'ordine del giorno già approvato dalla Commissione.

DUGONI. Chiedo la votazione per appello nominale.

CAVALLARI VINCENZO. A chiarimento della votazione, desidero che il Presidente spieghi quali saranno gli effetti della votazione.

PRESIDENTE. La spiegazione è questa: si ritiene dall'onorevole Cavallari Vincenzo e da altri colleghi che, con la votazione dell'ordine del giorno, la Commissione abbia stabilito di dare senz'altro un assegno azionabile ai ciechi, per cui si potrebbe anche andare davanti all'autorità giudiziaria da parte del cieco a cui venisse negato questo assegno. Nell'articolo sostitutivo del Governo, questo assegno viene concesso nella complessa opera assistenziale, di rieducazione, di trattamento economico.

DUGONI. A discrezione.

PRESIDENTE. Non è a discrezione, perché non è arbitrario.

SELVAGGI. Siccome si tratta di un problema molto delicato, prima di passare al voto, vorrei chiedere al Ministro di chiarire esattamente il significato dell'assistenza economica, cioè di dire se questa assistenza economica verrà poi determinata attraverso un regolamento che stabilirà una casistica.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Il funzionamento dell'Opera sarà disciplinato dal regolamento. La determinazione concreta dell'assistenza sarà regolata dalle deliberazioni della stessa Opera e dai relativi controlli che saranno fatti. Non bisogna mai dimenticare che sussiste la legge del 1947, che affida all'Unione ciechi la rappresentanza dei ciechi in tutti gli organi che provvedono all'assistenza di qualsiasi tipo ai ciechi. Naturalmente questa rappresentanza sarà anche esercitata in questa Opera, che ha tutela di diritto morale ed economica della categoria. Quindi in questo modo si realizza lo scopo pratico, senza impegnare giuridicamente lo Stato al di là di quelle che sono le sue possibilità.

ALICATA. Per dichiarazione di voto. Nel dire che voterò per affermare l'incompatibilità, intendo sottolineare il mio vivo rincresci-

mento e il profondo disappunto per il fatto che il Presidente di questa Commissione legislativa non abbia esercitato il suo diritto e il suo dovere preciso, in questo caso, di proclamare l'incompatibilità. Mi sembra che basti considerare le due questioni, per comprendere che la proposta del Governo travolge il concetto, già approvato dalla nostra Commissione, di concedere ai ciechi civili un assegno a vita; mentre proprio dalle spiegazioni che l'onorevole Vanoni ha dato in questo momento al collega Selvaggi, emerge l'altro concetto che l'Opera costituenda stabilirà, secondo un suo regolamento, i modi in cui verrà incontro con certe forme di assistenza a questa categoria.

La Commissione ha già approvato un principio e, se in questo momento vogliamo negarlo con un voto diverso, veniamo a costituire un fatto che, oltre ad essere molto grave per l'argomento in discussione, viola il regolamento della Camera, e dà luogo ad un precedente che farà cadere nel vuoto, nell'assurdo e nell'arbitrio permanente ogni deliberazione dell'Assemblea.

È principio inderogabile del funzionamento di un'assemblea legislativa, che quando essa, nei modi regolamentari, ha affermato un principio chiaro e preciso, non possa poi porlo in discussione entro breve tempo, altrimenti l'Assemblea diventerebbe inconcludente nei propri lavori, giacché in ogni momento potrebbe porre nel nulla ciò che ha fatto il giorno precedente.

Nel fare questa mia dichiarazione di voto, rinnovo con particolare vigore l'invito al presidente di questa Commissione — sottolineando che siamo in sede legislativa — perché faccia rispettare il regolamento, giacché qui siamo di fronte ad un arbitrio, che si vuole commettere ai danni del retto funzionamento dell'istituto parlamentare.

PRESIDENTE. L'ho lasciata parlare liberamente, come era suo diritto. Però debbo respingere le sue affermazioni contro la Presidenza e devo ricordare a lei e a tutti i colleghi presenti che in Assemblea si discute spesso di questioni pregiudiziali, di preclusione, di inammissibilità e in genere di interpretazioni di voti e di atteggiamenti dell'Assemblea medesima. Noi piuttosto, non abbiamo rispettato il regolamento, in quanto, avendo l'onorevole Cavallari Vincenzo sollevato una questione incidentale, a norma del regolamento avrebbe dovuto parlare un oratore a favore e uno contro. Ho lasciato invece parlare tutti i colleghi che volevano intervenire su tale questione. Il suo parere è rispettabile e io lo rispetto,

ma lei deve rispettare anche il parere della Presidenza.

Io ho espresso la mia opinione; la Commissione può anche essere di contrario avviso, come è capitato anche in Assemblea, quando il Presidente della Camera ha dato una sua interpretazione, così come è richiesto dal regolamento. Quindi, ripeto, il regolamento è stato pienamente osservato ed anzi io ho evitato di applicarlo rigorosamente poichè ho lasciato la più ampia facoltà di parola.

ALICATA. Precedenti di questo tipo non ve ne sono nei lavori della nostra Assemblea. Altre pregiudiziali si riferivano a questioni di interpretazione del regolamento stesso, cosa un po' diversa. Noi oggi invece ripetiamo una votazione sullo stesso argomento, per votare contro quello che abbiamo votato tre sedute fa. Quindi non siamo di fronte a uno di quei casi in cui la Presidenza, trattandosi di questione sottile di interpretazione del regolamento, si rimette alla Camera.

Oggi la Presidenza — io astraggo dalla sua persona e mi riferisco soltanto alla Presidenza — apre, secondo me, la strada a un sistema che pregiudica il retto andamento dei lavori di ogni assemblea parlamentare.

ROSINI. Per dichiarazione di voto. L'aspetto politico della questione è stato sottolineato dall'onorevole Alicata. Però non vorrei che alcuni colleghi fossero tratti in errore dall'interpretazione data dal Presidente, che, dal punto di vista giuridico, è errata.

Mi meraviglia come sia sfuggito al Presidente che la formulazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo sia esattamente a 180 gradi, sul piano giuridico, dalla formulazione dell'ordine del giorno. Quando si parla di assegno concesso dalla legge, evidentemente esso costituisce un diritto soggettivo. Quando invece si parla di facoltà discrezionale della pubblica amministrazione di dare un assegno, si sopprime il diritto da parte del soggetto interessato, perchè ciò che esclude il diritto è proprio la discrezionalità dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Non siamo d'accordo sulla facoltà discrezionale. Lei ritiene che la facoltà discrezionale sia arbitrio.

ROSINI. So abbastanza bene quale differenza c'è. Ma ella ammetterà che, se c'è una differenza tra arbitrio e discrezionalità, c'è una enorme differenza tra obbligo giuridico e discrezionalità. Per questa ragione mi pare che sia insostenibile la tesi che vi sia qualche cosa di comune sul piano giuridico tra interesse giuridicamente protetto del cieco di essere tutelato, e diritto soggettivo

che egli avrebbe, secondo l'indirizzo approvato dalla Commissione con l'ordine del giorno, a percepire un assegno.

Quindi voterò a favore della improponibilità.

ANGIOY. Per dichiarazione di voto. Mi pare che siamo arrivati a questo voto prematuramente. Forse sarebbe stato più opportuno chiarire l'interrogativo posto dall'onorevole Dugoni, quale significato cioè avrà il voto che adesso noi pronunceremo sulla improponibilità degli emendamenti proposti dal Governo. Perché noi qui non ci troviamo di fronte ad un disegno di legge del Governo, ma a una serie di emendamenti che il Governo presenta al testo concordato dalla Commissione. È evidente che, se noi votiamo per la improponibilità, non cadrà solo uno degli emendamenti, ma cadranno tutti.

DUGONI. Non è esatto.

ANGIOY. Sì, perché qui si tratta di stabilire che è improponibile l'istituzione dell'Opera.

DUGONI. Non è così. Parliamo del contrasto tra l'ordine del giorno e la proposta del Governo.

ANGIOY. Voglio sapere se, una volta votato per la preclusione, possiamo ancora esaminare l'istituzione dell'Opera, o se dobbiamo passare soltanto all'esame del testo presentato dal Comitato ristretto, con emendamenti che non siano quelli presentati dal Governo.

FERRERI PIETRO. Parlo per dichiarazione di voto. Voglio scusarmi di non potere entrare nel merito della questione procedurale e giuridica che trattiene in questo momento la Commissione. Vorrei fare un ragionamento più a buon mercato e domandare in coscienza se veramente il principio accolto con l'ordine del giorno è in contrasto con l'emendamento sostitutivo del Governo, che viene giudicato generico e insoddisfacente.

Comincio col notare una circostanza: che l'articolo 3 proposto dal Governo mette a disposizione di questa iniziativa una somma di 4 miliardi e 200 milioni, che, se non ricordo male, corrisponde alla stima che si faceva dell'onere che comportava il progetto del Comitato, creato a seguito di quell'ordine del giorno, quando certi casi, ritenuti eccessivi, fossero stati eliminati.

Così stando le cose, non riesco a trovare, uscendo dalle strettoie della procedura, un contrasto sostanziale. Non credo che si possa dire che con l'insieme degli articoli che il Governo propone, non si voglia raggiungere quelle finalità; atteso il fatto più sa-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

liente, almeno al mio occhio, che la somma messa a disposizione dal Governo e quella risultante dalle proposte della Commissione, presso a poco sono equivalenti.

D'altra parte non possiamo non tener conto di due considerazioni che ha fatto il Governo in questa sede. Il Ministro non si oppone perché la Commissione decida se seguire il principio del diritto azionabile o se accogliere la proposta dell'istituzione dell'Opera di assistenza. Però egli non nasconde la sua preoccupazione che, attraverso il caso dei ciechi, certamente il più raccomandabile ed inquietante, si venga a creare un precedente per l'estensione del diritto azionabile ad altre categorie di infelici. Considerava quindi non solo l'onere risultante da questo provvedimento, ma anche dai provvedimenti che ne sarebbero potuti derivare, in applicazione dell'articolo 38 della Costituzione.

Una seconda considerazione è questa: il Governo dichiara di voler fare qualche cosa di più completo, che comprenda quella che era la sostanza della proposta di legge, ma senza fare un'assistenza che si riduca al diritto da parte del cieco di chiedere un assegno, con il timore, in questo caso, che la somministrazione di queste somme non vada a quegli scopi a cui è sostanzialmente diretta. E pertanto il Governo ha concepito l'Opera, la quale, mentre obbliga ad intervenire con un'assistenza morale ed economica, non restringe l'assistenza all'aspetto economico; si rende conto che non basta dare una certa somma mensile per aver tolto o limitato il disagio di una categoria, ma bisogna fare qualche cosa di più, che si può raggiungere con la somma globale messa a disposizione, non col semplice versamento di un assegno.

Domandiamoci perciò se la formula più ampia, nella quale risuona meglio il principio morale dell'articolo 38 della Costituzione, quale è quella data dall'articolo 1 sostitutivo proposto dal Governo, non possa da noi essere presa in esame, senza fare questioni di preclusione.

Pensiamo anche che se la proposta di legge fosse inviata in Assemblea per la discussione, noi avremmo perso tutto questo tempo senza un costrutto effettivo; e che, se la proposta di legge potesse passare attraverso la nostra Commissione, il Governo ripresenterebbe le sue istanze dinanzi al Senato dal quale potrebbero essere accolte, cosicché noi non avremmo raggiunto il nostro scopo.

Ecco le ragioni per le quali voterò contro la improponibilità dell'articolo 1 sostitutivo, proposto dal Governo.

GUGLIELMINETTI. Per dichiarazione di voto. Non desidero entrare nella questione sottile di carattere giuridico. È fuori di dubbio che il Governo ha cercato di respingere un ordine del giorno votato dalla Commissione. Questo ha dichiarato praticamente lo stesso Ministro con molta lealtà.

Non è che vi sia contraddizione tra l'ordine del giorno della Commissione e l'emendamento del Governo, perché non c'è contraddizione tra il riconoscimento di un assegno e il principio dell'assistenza economica, che il Governo riconosce nel suo emendamento e che è sancita dalla Costituzione.

Il problema non è questo. Il vero problema è un altro: che, dal principio dell'assistenza, sancito dalla Costituzione, la Commissione aveva fatto un passo innanzi, riconoscendo concretamente un assegno in favore dei ciechi civili bisognosi. Una sola questione era rimasta in sospenso: se si trattasse di un assegno a vita oppure revocabile in determinate circostanze. Il Governo col suo emendamento riconduce il voto della Commissione, specifico, alla genericità dell'assistenza contemplata nella Costituzione; sicché si torna indietro. Non c'è dubbio. Siamo onesti. La maggioranza può avere errato, dal suo punto di vista, nel votare quell'ordine del giorno. In tema di collaborazione, su certi problemi, si potrebbe anche fare un passo indietro e ridiscutere, se si ponesse il problema. Ma sotto l'aspetto razionale, non giuridico, non c'è dubbio che dalla genericità di un'affermazione di principio, la Commissione era passata ad uno specifico riconoscimento, mentre il Governo vuole ricondurre il riconoscimento specifico al principio generico dell'assistenza.

Non contrasto, quindi, e per questo non discuto di improponibilità, di improcedibilità, di preclusione; ma non c'è dubbio che il nostro ordine del giorno nel suo significato specifico, in quello che aveva di positivo, viene sommerso dall'emendamento del Governo.

Per questi motivi voterò a favore della improponibilità.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per appello nominale, richiesta dagli onorevoli Cavallari Vincenzo e Dugoni e appoggiata dal prescritto numero di deputati.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

Coloro che sono favorevoli alla improponibilità, risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*. Si proceda alla chiama.

TURNATURI, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Albarello, Alicata, Bigi, Cavallari Vincenzo, Coggiola, De Martino Francesco, Di Nardo, Dugoni, Faletra, Guglielminetti, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Minasi, Raffaelli, Ronza, Rosini, Schirò e Walter.

Rispondono no:

Belotti, Berzanti, Biasutti, Carcaterra, Cavallaro Nicola, Cibotto, Coggiola, Conci, De Martino Carmine, Di Giacomo, Ferreri Pietro, Guggenberg, Lombardi Ruggero, Longoni, Malvestiti, Marotta, Marzotto, Matteotti Giancarlo, Pecoraro, Romanati, Roselli, Salizzoni, Sartor, Scoca, Sedati, Turnaturi, Valsecchi e Vicentini.

Si astengono:

Angioy, Infantino e Selvaggi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i segretari a procedere al computo dei voti.

(*Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti*).

Comunico il risultato della votazione.

Presenti	49
Votanti	46
Astenuti	3
Maggioranza	24
Hanno risposto <i>sì</i> . . .	18
Hanno risposto <i>no</i> . . .	28

(*La Commissione approva*).

DUGONI. Di fronte al voto della Commissione, che sconfessa se stessa, noi chiediamo che l'esame della proposta di legge degli onorevoli Pieraccini ed altri sia rimesso in Assemblea, perchè non si può lasciare compromettere un principio di questo genere da una Commissione, la quale non ha neppure il coraggio di mantenere le proprie opinioni.

PRESIDENTE. Questo apprezzamento non credo sia pertinente e opportuno dopo il voto espresso testè della Commissione, che è libera di manifestare le proprie opinioni come meglio crede.

CAVALLARI VINCENZO. Io debbo associarmi alla richiesta fatta dall'onorevole Du-

goni, aggiungendo alle sue considerazioni le seguenti. Il deferimento all'esame dell'Assemblea di questa proposta di legge, che noi compiamo in perfetto accordo con la categoria dei ciechi, dopo l'esito della votazione di questa mattina, che era ormai prevedibile, è dovuto anche al fatto che noi speriamo che in Assemblea, di fronte alla pubblicità data dall'aula, non si debba più assistere ai tentativi che fino a oggi sono stati messi in opera da parte del Governo prima per procrastinare una decisione, poi per svuotare completamente del suo contenuto sostanziale il provvedimento a favore dei ciechi civili, fino a ridurlo ad una elemosina. Poichè altro non sarebbe quello che noi daremmo ai ciechi civili per mezzo di quell'Opera che è concretata nell'emendamento presentato oggi dal Governo; convinzione questa che a noi deriva molto chiara dopo quanto, in altri campi, avviene in tema di assistenza. Noi sappiamo quanto il Governo sia avaro verso le altre categorie di assistiti; quindi non ci sentiamo affatto di renderci responsabili di un'altra elemosina. L'assistenza ai ciechi deve essere invece vista sotto l'aspetto di un diritto che essi, come tutte le altre categorie similari, debbono avere per quanto attiene al trattamento e al mantenimento da parte dello Stato.

Per questi motivi, presento la formale richiesta di deferimento in Assemblea, appoggiata dal prescritto numero di membri della Commissione.

VANONI, *Ministro del bilancio*. L'onorevole Cavallari Vincenzo ha voluto richiamarsi alla responsabilità del Governo. Io chiedo alla Commissione di poter manifestare alcune mie considerazioni. Il Governo ha considerato questo problema con la massima serietà e ha fatto tutti gli sforzi per risolverlo effettivamente, trascurando le insinuazioni che il movimento dei ciechi non fosse l'espressione di una necessità, ma l'espressione di una manovra politica. L'onorevole Cavallari sta facendo di tutto per confermare questa insinuazione, che il Governo non ha mai voluto accogliere.

CAVALLARI VINCENZO. Io parlo a nome della coerenza.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Quando il Governo propone per una determinata categoria, che al massimo rappresenta trentamila individui, un aiuto concreto di quattro miliardi e 200 milioni all'anno, non si è autorizzati a parlare di elemosina, in un paese come l'Italia, che non è in condizione di garantire un minimo di salario a tutti coloro che sono disoccupati. Dobbiamo es-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

sere realistici nelle nostre osservazioni e il Governo ha l'onore di aver portato a mio mezzo una soluzione concreta e rapida del problema, che si sarebbe già potuto attuare, se non si insinuassero manovre politiche in una questione di così grande importanza.

CAVALLARI VINCENZO. Sono cinque anni che si parla di questo!

VANONI, *Ministro del bilancio*. Sono contento di affrontare la questione in Assemblea perché tutto il paese possa giudicare se vi sono, come vi sono, delle speculazioni politiche in atto.

PRESIDENTE. Do atto ai presentatori della richiesta di deferimento dell'esame della proposta di legge degli onorevoli Pieraccini ed altri all'Assemblea, regolarmente firmata dal prescritto numero di deputati. L'esame della proposta di legge è pertanto sospeso; sarà ripreso in sede referente.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI